

## VERBALE DI INTESA TRA LE PARTI.

Roma, 21 febbraio 2006.

tra

la Granarolo S.p.A, rappresentata dai Sigg. Claudio Leandri, Antonio Ballerini, Luciano Poggi,

e

le Organizzazioni Sindacali, rappresentate dalle Segreterie nazionali FAI CISL, FLAI CGIL e UILA UIL, nelle persone di Sergio Retini e Armando Savignano, Franco Chiriaco, Stefania Crogi e Ivan Comotti, Tiziana Bocchi e Antonio Mattei, e dal Coordinamento Nazionale delle RSU del Gruppo, nonché dalle strutture territoriali interessate, sono intercorsi i seguenti accordi:

Ai lavoratori sospesi a zero ore, l'Azienda integrerà il trattamento di CIGS fino al raggiungimento di un importo complessivo lordo pari a € 1.300,00, senza alcun effetto sugli elementi differiti della retribuzione (13° e 14° mensilità, TFR) né su alcun altro istituto contrattuale.

Ai lavoratori in CIGS a zero ore da almeno 13 settimane, anche non consecutive, l'Azienda erogherà, dietro richiesta del lavoratore, l'anticipo del TFR nella misura massima del 70% dell'importo maturato.

L'Azienda riconoscerà ai lavoratori trasferiti presso altre sedi di lavoro un'indennità forfetaria lorda pari € 10.000,00 (diecimila) all'atto del trasferimento ed ulteriori € 5.000,00 (cinquemila) trascorsi 12 mesi dal trasferimento, come condizione di miglior favore rispetto quanto stabilito dall'art. 40 del CCNL, oltre al rimborso delle spese di viaggio e trasporto degli effetti familiari nelle modalità previste dal succitato art. 40.

Ai suddetti lavoratori, fatto salvo quanto stabilito in sede di accordo sottoscritto in sede ministeriale in merito alla deroga all'art. 2103 c.c. per la assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte, non verrà in ogni caso modificata la categoria di appartenenza (operai / impiegati) né il livello contrattuale acquisito, e verrà conservata la retribuzione lorda individuale.

Per ridurre l'entità degli esuberi e favorire la ricollocazione professionale nell'ambito del gruppo delle figure coinvolte, le Parti convengono sull'attivazione di strumenti volti a promuovere l'esodo dei lavoratori pensionabili o volontariamente dimissionari. Le Parti pertanto fin da ora assumono il reciproco impegno a sottoscrivere entro il 30 giugno 2006 un accordo finalizzato ad una procedura di mobilità ai sensi dell'art.24 della Legge 223/91, per la quale i criteri di individuazione dei lavoratori siano i seguenti:

- a) il possesso dei requisiti di età e anzianità contributiva per il percepimento di un trattamento pensionistico ovvero per il raggiungimento di tali requisiti entro il periodo ordinario massimo di fruizione della relativa indennità ai sensi dell'art. 7, comma 1 legge 223/91, ovvero il raggiungimento dei suddetti requisiti nell'arco temporale di vigenza della CIGS;
- b) l'eventuale volontarietà a condizione di fungibilità professionale -anche in deroga all'art. 2103 c.c., ai sensi del comma 11 dell'art 4 della legge 223/91- con lavoratori appartenenti ai profili professionali esuberanti, nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative e produttive

*[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the right side and several initials on the left side.]*

L'azienda erogherà ai lavoratori che accetteranno il licenziamento e la conseguente collocazione in mobilità, e sottoscriveranno nelle sedi appropriate apposito verbale di conciliazione individuale ai sensi dell'art. 411 c.p.c. unitamente alle competenze di fine rapporto e a titolo d'incentivazione all'esodo, una somma pari alle misure di seguito indicate.

A) Lavoratori che possono accedere alla pensione.

Per i lavoratori licenziati in base al criterio del possesso del requisito per beneficiare della pensione di anzianità o di vecchiaia o di maturarli nel periodo di fruizione della indennità di mobilità, l'Azienda riconoscerà una integrazione mensile fino ad un'importo corrispondente al 75% della retribuzione lorda fissa mensile, calcolata su base annua (paga base, contingenza, EDR, superminimo, scatti di anzianità, premio di produzione fisso), fino al raggiungimento della finestra di uscita.

Per determinare l'importo dell'indennità integrativa si farà riferimento alla retribuzione corrente del mese di maggio 2006 ragguagliata ad anno.

L'importo lordo complessivo erogato al singolo lavoratore non sarà comunque inferiore a € 5.000,00.

Resta inteso che le somme di cui sopra saranno riconosciute in unica soluzione al momento della collocazione in mobilità.

Al fine di accertare l'eventuale sussistenza dei requisiti per beneficiare della pensione ed effettuare il calcolo dell'importo da erogare, ogni lavoratore a richiesta dell'azienda dovrà presentare all'azienda stessa idonea certificazione aggiornata rilasciata dall'INPS attestante la posizione contributiva individuale.

B Volontari

I lavoratori appartenenti a figure professionali fungibili che si dichiareranno volontari e che accetteranno il licenziamento con rinuncia all'impugnazione dello stesso, saranno collocati in mobilità con un incentivo all'esodo nella misura di 25.000,00 (venticinquemila) euro al lordo. Tale importo sarà riproporzionato per i lavoratori part time.

Per i lavoratori che utilizzeranno il servizio di outplacement tale importo è ridotto a € 24.000,00 (ventiquattromila).

La misura di incentivazione di cui al punto che precede verrà applicata anche ai lavoratori che intendano lasciare volontariamente l'azienda con atto di dimissioni, senza transitare dalla mobilità, purché appartenenti a ruoli professionali ritenuti fungibili dall'azienda.

Letto, confermato e sottoscritto.

